



GIACOMO VIVOLI

Chi può decidere sulla felicità di Happy? **La libertà degli animali tra *habeas corpus* e soggettività giuridica**

Il contributo affronta il tema della soggettività giuridica degli animali muovendo dalla questione, ancora scarsamente considerata dal diritto positivo, della loro privazione della libertà. Dopo una breve ricostruzione dell'evoluzione del dibattito dai doveri dell'uomo verso gli animali al possibile riconoscimento di diritti in loro favore, l'analisi si concentra sul caso dell'elefantessa Happy, detenuta presso lo zoo del Bronx, per la quale il Nonhuman Rights Project ha invocato l'*habeas corpus*. Attraverso l'esame della decisione della *Court of Appeals* di New York e delle *dissenting opinions* dei giudici Wilson e Rivera, il contributo indaga se l'appartenenza alla specie umana possa ancora costituire un limite necessariamente invalicabile per il riconoscimento di specifiche situazioni giuridiche soggettive. Il caso Happy diviene così occasione per una riflessione più generale sui rapporti tra linguaggio, libertà e condizione giuridica degli animali e sulla progressiva emersione, anche nel diritto, di istanze che inducono ad interrogarsi sui tradizionali confini della soggettività giuridica.

This paper addresses the issue of the legal subjectivity of animals, beginning with the question, still largely overlooked by positive law, of their deprivation of liberty. After a brief overview of the evolution of the debate – from human duties toward animals to the possible recognition of their rights – the analysis focuses on the case of Happy, a female elephant held at the Bronx Zoo, on whose behalf the Nonhuman Rights Project sought habeas corpus relief. By examining the decision of the New York Court of Appeals and the dissenting opinions of Judges Wilson and Rivera, the paper explores whether membership in the human species must necessarily constitute an insurmountable barrier to the recognition of specific legal rights. The Happy case thus provides an opportunity for a broader reflection on the relationship between language, liberty, and the legal status of animals, as well as on the gradual emergence, even within the law, of perspectives that prompt us to question the traditional boundaries of legal subjectivity.

Sommario: 1. La libertà degli animali tra linguaggio, etica e diritto. – 2. Dai doveri dell'uomo ai diritti degli animali. – 3. Dal divieto di maltrattamento al diritto di libertà: le radicali questioni poste dal caso Happy. – 4. Il caso Happy dinanzi ai giudici dello Stato di New York. – 5. La *majority opinion* della *Court of Appeals* tra questioni di principio ed effetti sistemici. – 6. Il confine di specie alla prova dell'*habeas corpus*: le *dissenting opinions* di Wilson e Rivera. – 7. Dalla felicità di Happy al confine dell'umano.

1. La libertà degli animali tra linguaggio, etica e diritto

Per introdurre l'argomento al centro del presente contributo può essere utile partire da un'affermazione generale che aiuti a focalizzare il nucleo problematico della questione

giuridica affrontata: attualmente è, in genere, legalmente consentito “confinare”, contro la sua volontà, un esemplare di una specie non umana, privandolo della propria libertà, senza che tale privazione, di per sé considerata, integri necessariamente la violazione di un precetto normativo.

Significativamente, già sul piano del linguaggio emerge una certa difficoltà nel rappresentare in modo neutro tale situazione; sembra cioè mancare nella lingua italiana (ma non solo) un verbo capace di descriverla in un modo che risulti al tempo stesso preciso e assiologicamente neutro. Le espressioni comunemente impiegate – quali confinare, rinchiudere, imprigionare o detenere – evocano inevitabilmente una connotazione negativa, mentre verbi quali ospitare o custodire tendono, all'opposto, ad attenuarne o neutralizzarne il carattere coercitivo.

Anche l'origine dell'espressione "in cattività", frequentemente utilizzata come locuzione tecnica per indicare gli animali non detenuti nel loro luogo naturale, conserva una connotazione assiologica negativa: etimologicamente essa deriva dal latino *captivitas*, termine che designava la condizione del *captivus*, ossia del prigioniero, evocando comunque l'idea di una privazione coercitiva della libertà¹.

Non sembra, allora, marginale osservare l'assenza di un termine linguisticamente neutro capace di descrivere, senza presupporla come lecita o illecita, la condizione di un animale non umano privato della libertà contro la propria volontà.

Posto che il diritto è un fenomeno umano che si esprime tramite parole, l'assenza di una categoria linguistica neutra, infatti, lungi dal costituire una mera curiosità lessicale, può essere considerata un sintomo di una carenza concettuale che contribuisce a spiegare l'incapacità dell'ordinamento di concepire la privazione della libertà degli animali come un fenomeno autonomo e distinto.

In questa prospettiva, può assumere un valore evocativo la nota affermazione di Heidegger secondo cui «*il linguaggio è la casa dell'essere*»². Senza voler attribuire alla formula implicazioni che eccedono il suo originario significato filosofico, la difficoltà di nominare una determinata realtà sembra quantomeno riflettere la difficoltà di concettualizzarla e, conseguentemente, di ricondurla entro categorie giuridiche autonome.

¹ Già nelle fonti classiche è attestato l'utilizzo del termine *captivitas* anche con riferimento agli animali. In particolare, Plinio il Vecchio, quando descrive i comportamenti del riccio che, inseguito dai cacciatori, prima urina sulla sua pelle per renderla inutilizzabile e poi si appallottola, egli scrive che compie tali gesti solo *in extremis*, tanto che la cattività lo coglie prima («*ut ferme ante captiuitas occupet*»): «*In desperatione uero urinam in se reddunt tabificam, tergori suo spinisque noxiam, propter hoc se capi gnari. Quam ob rem exinanita prius urina uenari ars est, et tum praecipua dos tergori, alias corrupto, fragili, putribus spinis atque deciduis, etiam si uiuat subtractus fuga. Ob id non nisi in nouissima spe maleficio eo perfunditur, quippe et ipsi odere suum ueneficium, ita parcentes sibi terminumque supremum opperientes; ut ferme ante captiuitas occupet. Calidae postea aquae adpersu resouitur pila, adprehensusque pes alter e posterioribus suspendiosa fame necat. Aliter non est occidere et tergori parcere*», PLINIO IL VECCHIO, *Naturalis Historia*, VIII, 134.

² M. HEIDEGGER, *Lettera sull'umanismo*, Adelphi, 1995, p. 31. L'opera fu scritta nel 1946 e pubblicata originariamente nel 1947.

Difatti, benché non possa considerarsi una *condicio sine qua non* della produzione giuridica, una lacuna descrittiva sul piano linguistico rende indubbiamente più complessa anche l'elaborazione delle corrispondenti categorie prescrittive.

In altri termini, la lacuna linguistica e quella giuridica sembrano entrambe riflettere una situazione non ancora percepita come concettualmente autonoma e sufficientemente rilevante da trovare specifico riconoscimento tanto nel linguaggio quanto nel diritto.

Ciò che invece può dirsi acquisito, quantomeno negli ordinamenti più avanzati, è un principio diverso: pur privati della loro libertà, tali esemplari non devono essere maltrattati³.

L'affermazione di tale divieto⁴ può essere letta come il compromesso raggiunto dagli ordinamenti tra il riconoscimento giuridico della sensibilità degli animali e la persistente liceità della loro privazione della libertà: essa rappresenta il progressivo temperamento di una regola di fondo che continua ad essere ritenuta giuridicamente lecita.

Tuttavia, pur senza riuscire ad intaccare il principio della privazione della libertà degli animali non umani, allo stato attuale il divieto di maltrattamento rappresenta il principale risultato conseguito dal diritto positivo nella tutela degli animali.

Ben diverso è, invece, l'orizzonte prospettato dalla riflessione etica, di cui si faranno nel prosieguo solo brevi cenni. Da tempo, infatti, la filosofia morale e l'etica animale si interrogano sulla legittimità della privazione della libertà degli animali non umani, mettendo progressivamente in discussione, in modo più o meno radicale, la tradizionale convinzione secondo cui la loro detenzione da parte dell'uomo costituirebbe una condizione di per sé giuridicamente ed eticamente neutra.

Parallelamente sembra essere mutata anche la sensibilità collettiva.

A titolo esemplificativo, ancora pochi decenni fa, la visita allo zoo costituiva una delle mete tradizionali delle gite scolastiche e appariva del tutto ordinario il ricorso agli animali negli spettacoli circensi, mentre oggi la comunicazione di tali strutture riflette una mutata sensibilità: gli zoo tendono a presentarsi non più come semplici luoghi di esposizione degli animali, bensì come parchi faunistici o centri dedicati alla conservazione della biodiversità e all'educazione ambientale; molti circhi valorizzano, quale elemento distintivo, l'assenza di animali nei propri spettacoli.

³ Non si affronta il tema, di assoluta rilevanza in argomento, dell'idoneità della sanzione stabilita dall'ordinamento in caso di violazione dei presidi normativi.

⁴ La prima legge di protezione degli animali, *The Ill Treatment of Cattle*, fu emanata in Inghilterra nel 1822. L'esempio fu seguito dalla Francia nel 1850 (Loi Grammont), da una disposizione penale del Granducato di Toscana del 1856 e dall'art. n. 685 del codice penale del Regno di Sardegna, pur con ambito limitato poiché puniva «*coloro che in luoghi pubblici incrudeliscono contro animali domestici*». Per tali riferimenti v. S. CASTIGNONE, *Gli animali, soggetti senza diritti?* in A. PISANÒ, E. LEUCCI (a cura di), *I diritti degli animali*, Edizione scientifiche italiane, 2015, p. 7.

In un contesto storico-culturale e tecnologico profondamente diverso da quello attuale, tali esperienze rappresentavano anche una delle rare occasioni per osservare specie animali diverse da quelle domestiche.

È plausibile ritenere che la privazione della libertà degli animali fosse allora generalmente percepita come un elemento fisiologico di tali esperienze e non, invece, come una questione anche solo eticamente problematica. Del resto, una riflessione organica sulla c.d. "questione animale" si affermò nel dibattito filosofico contemporaneo soltanto nel 1975, con la pubblicazione di *Animal Liberation*⁵ del filosofo australiano Peter Singer, il cui primo capitolo reca significativamente il titolo «*All Animals Are Equal...*».

2. Dai doveri dell'uomo ai diritti degli animali

Il caso Happy appare di profondo interesse in quanto, nonostante il peculiare *background* giuridico in cui si inserisce, offre interrogativi che hanno una vocazione universale.

Affrontare il rapporto tra uomo e altre specie animali scatena da sempre forti pulsioni emotive e apre scenari di riflessione profondamente complessi. È quasi impossibile tenere separate le considerazioni giuridiche da quelle etiche, filosofiche⁶, spirituali e religiose⁷ perché le varie prospettive si intersecano, si influenzano reciprocamente e si recuperano a volte a distanza di secoli.

Tali complessità emergono nitidamente anche solo ricordando in breve le linee di pensiero che conducono verso le tre diverse categorie giuridiche in cui è possibile inquadrare il rapporto uomo-animali ossia quella del dovere (indiretto o diretto) del primo verso i secondi oppure, nella forma più avanzata e al contempo più problematica, quella del riconoscimento di loro diritti.

La prospettiva secondo la quale l'uomo avrebbe solo dei doveri indiretti verso gli animali muove dalla considerazione che comportamenti non rispettosi nei loro confronti fungerebbero da "cattivo esempio" e incentiverebbero, di conseguenza, azioni ingiuste nel vivere civile. Non reclama, quindi, un rispetto dell'animale in sé ma teme che l'assenza di limiti all'agire verso il mondo animale produrrebbe effetti negativi nell'organizzazione sociale umana.

Ricostruendo questa prospettiva etica, la più antica, risulta ancora più evidente la commistione tra le varie prospettive che si intersecano sul mondo animale e di come il filo rosso cavalchi i secoli e accompagni l'esperienza umana su questo pianeta.

⁵ P. SINGER, *Animal Liberation*, 1975, con *updated edition* del 2009.

⁶ S. CASTIGNONE, G. LANATA, *Filosofi e animali nel mondo antico*, Edizioni ETS, Pisa, 1994. Il volume riporta i lavori di un convegno organizzato dal Centro di Bioetica di Genova il 25 e 26 marzo 1992.

⁷ I. D'ISOLA (a cura di), *Religioni e animali*, Claudiana, Torino, 2020.

Si può partire da «*saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*»: non si deve essere crudeli con gli animali perché ci abitua ad esserlo anche con gli altri uomini.

Questa massima, attribuita dalla dottrina⁸ ad Ovidio, sarà poi sviluppata da Tommaso d'Aquino, a cui viene riconosciuto il merito di aver per primo elaborato la teoria doveri indiretti⁹.

La sistematizzazione di tale teoria da parte dell'aquinate si inserisce nel più ampio tentativo del filosofo domenicano di conciliare l'impianto aristotelico con la dottrina cristiana. Muovendo dall'idea aristotelica di una gerarchia naturale degli esseri¹⁰, Tommaso ne rilegge il fondamento alla luce della morale cristiana, giungendo ad affermare che il divieto di crudeltà verso gli animali trova giustificazione non in un interesse dell'animale in sé, bensì nell'esigenza di preservare la rettitudine morale dell'uomo¹¹.

La tesi tomistica, che nega agli animali di essere destinatari diretti del dovere morale, troverà poi ulteriore sviluppo nella modernità nel pensiero di Kant¹². Tale impostazione trova conferma anche nella *Metafisica dei costumi* (*Die Metaphysik der Sitten*, 1797), ultima grande opera sistematica del filosofo, nella quale egli ribadisce che l'uomo non ha doveri verso gli animali; tali doveri si risolvono, in realtà, in doveri verso sé stesso¹³.

⁸ S. CASTIGNONE, «*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*»: considerazioni sul rapporto bambini, animali, violenza, in *Derecho Animal. Forum of Animal Law Studies*, Vol. 2, n. 1, 2011, p. 2: «C'era però un'idea che doveva circolare anche nel mondo antico, tanto è vero che trovò espressione in un verso di Ovidio (nato nel 43 a.Ch.), che dice: "*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*" la crudeltà verso gli animali insegna agli uomini a diventare crudeli anche nei confronti dei loro simili».

⁹ A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 27.

¹⁰ Un passaggio in cui lo stagirita espone nitidamente la sua posizione con al vertice l'uomo è il seguente: «Allo stesso modo...è chiaro...che le piante sono fatte per gli uomini e gli animali per l'uomo, quelli domestici perché ne usi e se ne nutra, quelli selvatici, se non tutti, almeno la maggior parte, perché se ne nutra e se ne serva per gli altri bisogni, ne tragga vesti e altri arnesi. Se dunque la natura niente fa né imperfetto né invano, di necessità è per l'uomo che la natura li ha fatti, tutti quanti», ARISTOTELE, *Politica*, I, 8, 1256b15 ss. Tuttavia, com'è stato osservato, questo è solo uno dei «*tanti testi filosofici antichi che affermano, oppure mettono in questione, la superiorità dell'uomo sugli animali, e la sua posizione centrale nel cosmo*», G. LANATA, *Antropocentrismo e cosmocentrismo nel pensiero antico*, in S. CASTIGNONE, G. LANATA (a cura di), *Filosofi e animali nel mondo antico*, cit., p. 18.

¹¹ Anche per Tommaso il mondo animale resta al di fuori dell'etica: «*diritti e doveri possono sussistere solo nei rapporti degli uomini tra di loro. Ma dal momento che abbiamo il dovere morale di astenerci da comportamenti che possono nuocere ad altri esseri umani, ad esempio incentivando la crudeltà e indurendo gli animi, ecco che in questo modo nasce il dovere indiretto di non maltrattare gli animali*», S. CASTIGNONE, «*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*», cit., p. 2.

¹² I. KANT, *Lezioni di etica*, I Grandi Classici della Filosofia, Hachette, Milano, 2016, p. 281: «*[i] nostri doveri verso gli animali sono indirettamente doveri verso l'umanità*». Le lezioni di etica («*Vorlesungen über Ethik*») non sono un'opera direttamente scritta da Kant, ma derivano dagli appunti degli studenti relativi ai suoi corsi universitari tenuti a Königsberg tra gli anni Sessanta e Ottanta del Settecento, successivamente raccolti e pubblicati.

¹³ I. KANT, *La metafisica dei costumi*, Laterza, 2024, p. 303: «*Giudicando secondo la pura ragione l'uomo ha soltanto doveri verso l'uomo (verso sé stesso o verso gli altri); ... L'uomo dunque non può avere dei doveri verso altri esseri, fuorché verso l'uomo, e se egli se ne rappresenta di un'altra specie, ciò non avviene che per una anfibia dei concetti di riflessione, e i suoi pretesi doveri verso gli altri esseri sono soltanto dei doveri verso sé stesso*».

Le origini della moderna teoria dei doveri diretti dell'uomo verso gli animali possono essere ricondotte a una riflessione del filosofo e giurista Jeremy Bentham, il quale, all'interno di un'opera non dedicata alla questione animale (*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 1789), formulò quella che sarebbe poi divenuto lo «slogan del nuovo animalismo»¹⁴: non ci si doveva domandare se gli animali fossero o meno dotati di ragione o capaci di parlare come gli esseri umani; il punto centrale era chiedersi se fossero capaci di soffrire¹⁵.

Bentham anticipa così una delle intuizioni destinate a segnare l'intera riflessione contemporanea sugli animali: il criterio per l'inclusione dell'animale nella comunità morale non doveva più essere individuato nella ragione o nel linguaggio, bensì nella sua capacità di soffrire.

Tale intuizione, rivoluzionaria per il contesto storico in cui venne formulata, costituirà il fondamento teorico della successiva elaborazione dei doveri diretti verso gli animali, trovando la sua più influente sistematizzazione nell'opera di Peter Singer e alimentando molte delle principali rivendicazioni del movimento animalista contemporaneo.

Non meno significativa è un'ulteriore intuizione di Bentham, che sembra anticipare il terreno sul quale si svilupperà il caso Happy: «Può arrivare il giorno in cui il resto degli animali del creato potrà acquistare quei diritti di cui non si sarebbe mai potuto privarli, se non per mano della tirannia»¹⁶.

Tale riflessione, che sembra evocare una sorta di giusnaturalismo animale violato dalla tirannia umana, delinea un balzo enorme sul piano del diritto: riconoscere che gli animali sono titolari di veri e propri diritti, superando così l'intermediazione dei doveri dell'uomo verso di essi¹⁷.

¹⁴ S. CASTIGNONE, *Gli animali, soggetti senza diritti?* in A. PISANÒ, E. LEUCCI (a cura di), *I diritti degli animali*, cit., p. 9.

¹⁵ J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, Primiceri editore, Padova, 2020, p. 271-272: «Può arrivare il giorno in cui si riconoscerà che il numero delle gambe, la villosità della pelle o la terminazione di un os sacrum sono ragioni altrettanto insufficienti per abbandonare un essere senziente al suo destino? Quale attributo dovrebbe tracciare l'insuperabile confine? La facoltà della ragione, o, forse, quella del discorso? Ma un cavallo o un cane adulto è un animale incomparabilmente più razionale e più socievole di un neonato di un giorno o di una settimana o anche di un mese. Ma anche ponendo che le cose stiano diversamente: a che servirebbe? La domanda da porre non è "Possono ragionare?", né "Possono parlare?" ma "Possono soffrire"?».

¹⁶ J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale*, cit., p. 271.

¹⁷ Sul tema dei diritti degli animali, limitandosi ad alcuni riferimenti italiani si può ricordare il saggio pionieristico di C. GORETTI, *L'animale quale soggetto di diritto*, in *Rivista di filosofia*, n. 19, 1928, p. 348 ss.; tra le opere più recenti S. CASTIGNONE, *Povere bestie. I diritti degli animali*, 1997, *Id. (a cura di), I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, 1998; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, 1999; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, 2005; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Giuffrè, Milano, 2012. Sul piano internazionale il primo autore a formulare in modo organico una teoria dei diritti degli animali fu H.S. SALT, *Animals' Rights Considered in Relation to Social Progress*, George Bell & Sons Ltd., London, 1892. Come chiarì Salt nella prefazione «[t]he object of the following essay is to set the principle of animal rights on a consistent and intelligible footing, to show that this principle underlies the various efforts of humanitarian reformers, and to make a clearance of the comfortable fallacies which

3. Dal divieto di maltrattamento al diritto di libertà: le radicali questioni poste dal caso Happy

Il caso Happy¹⁸ costituisce un esempio paradigmatico della porosità del confine tra etica e diritto e dell'esistenza di un'ampia area intermedia tra le cose inanimate e gli esseri umani, che le tradizionali categorie giuridiche faticano ancora a descrivere e disciplinare.

Happy è un'elefantessa asiatica nata agli inizi degli anni Settanta in stato di libertà. Ancora cucciola fu catturata e trasportata dalla Thailandia agli Stati Uniti, inizialmente in uno zoo-safari della California. Nel 1974 venne trasferita in Texas e, nel 1977, fu ceduta allo zoo del Bronx. Al suo arrivo negli Stati Uniti, Happy si trovava insieme ad altri sei cuccioli di elefante, ai quali furono attribuiti i nomi dei sette nani della fiaba di Biancaneve; Happy corrisponde all'italiano "Gongolo". Tuttavia, a causa di una serie di circostanze, da circa vent'anni vive in una condizione di isolamento.

Nel 2006, infatti, lo zoo annunciò che non avrebbe più acquistato elefanti; inoltre Happy venne separata dall'altro esemplare, Patty, poiché le due tendevano a ferirsi reciprocamente.

La decisione dello zoo, unitamente all'impossibilità di una convivenza con Patty, condannava di fatto Happy a trascorrere il resto della propria vita in solitudine.

*the apologists of the present system have industriously accumulated». Per la prima volta Salt ha proposto «in modo sistematico una teoria che utilizza il linguaggio normativo ed evocativo dei diritti per caratterizzare l'estensione agli animali del rapporto etico», A. PISANÒ, La rivoluzione copernicana di Henry Salt, in A. PISANÒ, E. LEUCCI (a cura di), cit., p. 87; quest'ultima opera contiene anche l'opera di Salt tradotta in italiano, p. 99 ss. Le tesi di fondo di Salt verranno riprese e ampliate da T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, London, 1983.*

¹⁸ Il caso Happy rappresenta l'evoluzione della linea giurisprudenziale inaugurata da precedenti ricorsi per *habeas corpus* promossi dall'associazione Nonhuman Rights Project nell'interesse di quattro scimpanzé – Tommy, Kiko, Hercules e Leo – sostenendo che le loro elevate capacità cognitive e di autocoscienza giustificassero il riconoscimento del diritto fondamentale alla libertà personale. I casi *Lavery* (I e II), riguardanti Tommy, costituiscono i principali precedenti sui quali si svilupperà il contenzioso relativo a Happy. Per la ricostruzione delle principali azioni legali intraprese dall'NhRP v. A.R ZELLE, G. WILSON, R. ADAM, H.F. GREENE, *Earth Law*, Wolters Kluwer, New York, 2021, pp. 306-332; D.R. BOYD, *The Rights of Nature. A legal revolution that could save the world*, ECW, Toronto, 2017, p. 36-58. Particolare rilievo assume, in tale percorso giurisprudenziale, la decisione della *Court of Appeals* di New York del 2018 che ha negato il *leave to appeal* nel caso *Lavery, Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v. Lavery*, 31 N.Y.3d 1054. Pur trattandosi di una decisione di rigetto, essa rappresenta uno snodo importante per la presenza della *concurring opinion* del giudice Eugene M. Fahey destinata a influenzare il successivo dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e a costituire uno dei principali antecedenti teorici del caso Happy.

Non è privo di significato il fatto che Fahey richiami espressamente *The Case for Animal Rights* di Tom Regan, uno dei testi fondamentali della moderna teoria dei diritti degli animali. Ciò dimostra come egli si confronti apertamente e in chiave problematica con il dibattito filosofico ed etico contemporaneo. In tal senso colpisce tanto l'*incipit* – «*The inadequacy of the law as a vehicle to address some of our most difficult ethical dilemmas is on display in this matter*» – quanto la conclusione: «*The issue whether a nonhuman animal has a fundamental right to liberty protected by the writ of habeas corpus is profound and far-reaching. It speaks to our relationship with all the life around us. Ultimately, we will not be able to ignore it. While it may be arguable that a chimpanzee is not a 'person,' there is no doubt that it is not merely a thing*».

Fu proprio in tale contesto che la Nonhuman Rights Project (NhRP) coniò l'efficace slogan: *"Happy is not happy"*.

Secondo la NhRP, lo stato di isolamento risultava incompatibile con il benessere dell'elefantessa e la soluzione più idonea consisteva nel suo trasferimento in un santuario per elefanti¹⁹.

Di diverso avviso era il direttore dello zoo: rimanere dove si trovava costituiva comunque la soluzione preferibile. Happy era accudita secondo i più elevati standard di cura e aveva ormai trascorso l'intera esistenza in cattività, circostanza che rendeva sconsigliabile un suo reinserimento in natura, anche nella forma più attenuata del trasferimento in un santuario.

Il quesito immediatamente posto dal caso era dunque il seguente: dopo aver trascorso quasi mezzo secolo della propria vita in cattività, quale sarebbe stato lo scenario migliore per Happy? Restare nello zoo del Bronx o essere trasferita in un santuario degli elefanti?

Dietro tale interrogativo si celava, tuttavia, un quesito di ben altra portata e che investe uno dei capisaldi dell'impostazione antropocentrica del diritto: l'attribuzione della soggettività giuridica²⁰ costituisce ancora un'esclusiva dell'*Homo sapiens* oppure vi sono alcuni *nonhuman animals* che, in ragione delle loro peculiari capacità cognitive, potrebbero essere titolari di veri e propri diritti²¹?

¹⁹ Tale posizione era sostenuta da etologi: «*For elephants in captivity, especially those born into it or kept there for a majority of their lives, going back to the 'wild' is unfortunately not an option. For these elephants, human-run sanctuaries are currently the best option*», *Supplemental Affidavit of Joyce Poole*, par. 5.

²⁰ È stato osservato come la dimensione soggettiva del diritto è un salto qualitativo relativamente recente ed attribuibile a Grozio, mentre il periodo precedente era caratterizzato da una concezione oggettiva del diritto: «*Per i romani la libertà non era un diritto, ma aveva un carattere meramente naturale. La prospettiva di un mondo creato da Dio induceva, invece, a pensare che le facoltà possedute dagli esseri per il raggiungimento del loro fine avessero un carattere normativo, essendo in accordo con l'ordine predisposto da Dio, ovvero con la retta ragione. Così un teologo del XV secolo, Jean Gerson, sosteneva che in un certo senso il cielo aveva il diritto di piovere, il sole di splendere e il fuoco di bruciare*», F. VIOLA, *Dalla natura ai diritti. I luoghi dell'etica contemporanea*, 1997, p. 277; è soltanto con l'umanesimo che «*il riferimento a tutte le cose naturali scomparve e il diritto inteso come facoltà fu riservato soltanto agli essere umani*», *ibidem*; l'evoluzione è ricordata da A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati*, cit., p. 22 ss.; l'A. in funzione di questo «*rapporto di genitorialità tra la tradizione antropocentrica occidentale e la nascita dei diritti soggettivi*» avvertiva del rischio che «*sdoganando il linguaggio dei diritti per enti non umani, il dibattito dei diritti soggettivi regredisca a posizioni antecedenti alla soggettivazione groziana del diritto*» e suggeriva un «*linguaggio normativo diverso*» o «*rivalutare il ruolo dei doveri dell'uomo verso la natura*».

²¹ Così esordisce l'*opinion* redatta dal Chief Judge DiFiore nella sentenza della Court of Appeals di New York del 14 giugno 2022, *Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v. Breheny*, 38 N.Y.3d 555, 565: «*For centuries, the common-law writ of habeas corpus has safeguarded the liberty rights of human beings by providing a means to secure release from illegal custody. The question before us on this appeal is whether petitioner Nonhuman Rights Project may seek habeas corpus relief on behalf of Happy, an elephant residing at the Bronx Zoo, in order to secure her transfer to an elephant sanctuary*».

Risulta già evidente come il caso non sia riconducibile ad una ipotesi di maltrattamento. Anche secondo l'NhRP è pacifico che Happy fosse accudita, curata e seguita nel rispetto dei più elevati standard di benessere; nessuna contestazione veniva quindi rivolta né alle modalità della sua custodia né al trattamento che riceveva (o non riceveva) dalla struttura²².

In altri termini, ricordando quanto già evidenziato in premessa²³, nessuna norma del diritto positivo risultava violata.

Il cuore della controversia è un altro. Secondo la NhRP, neppure il rispetto dei più elevati standard di benessere poteva giustificare il protrarsi della detenzione: ciò che viene denunciato come illegittimo non è il modo in cui Happy vive nello zoo, bensì il fatto stesso che continui ad essere privata della propria libertà.

In questa prospettiva assume rilievo anche un ulteriore elemento fattuale: Happy è stata il primo esemplare di elefante a superare il c.d. *mirror test*, un test di autoriconoscimento utilizzato quale significativo indicatore di autocoscienza. Benché per l'essere umano riconoscersi nella propria immagine riflessa costituisca un'esperienza del tutto ordinaria, tale capacità è appannaggio di pochissime specie e rappresenta un significativo indice di complessità cognitiva.

La rilevanza di tale circostanza, nel presente contributo, non è naturalmente zoologica, bensì giuridica. Il superamento di tale test viene infatti richiamato dal ricorrente come uno degli elementi probatori idonei a dimostrare che Happy possieda capacità cognitive e di autocoscienza tali da rendere giuridicamente significativa la privazione della sua libertà personale²⁴, qualificandola come una *illegal detention* suscettibile di essere censurata mediante *habeas corpus*.

Vale la pena sottolineare come il ricorso distingua nettamente tali profili. Lo stato di solitudine di Happy, unito alle capacità cognitive di specie nonché di autocoscienza, costituisce certamente un elemento di particolare rilievo nella ricostruzione fattuale, ma non esaurisce la ragione della domanda. Esso serve piuttosto a dimostrare come, proprio in ragione di tali caratteristiche, la privazione della libertà produca un'incidenza particolarmente grave.

²² Ivi, p. 567: «In seeking habeas relief, petitioner did not dispute that Happy's residence at the Zoo—which is accredited by the Association of Zoos and Aquariums and regulated by the federal Animal Welfare Act (see generally 7 USC § 2131)—complies with all applicable federal and state statutes and regulations governing elephant care»; inoltre, sebbene si contesti che la solitudine di Happy le impedisca di soddisfare i propri bisogni sociali, «petitioner did not otherwise allege that Happy is subjected to cruel, neglectful, or abusive treatment», *ibidem*.

²³ *Supra*, par. 1.

²⁴ Il mancato superamento di tale test è il motivo per cui l'NhRP non ha promosso ricorso anche per Patty.

Il ricorso muove dalla condizione fattuale di solitudine di Happy, valorizza le sue capacità cognitive e di autocoscienza, ma rivendica la sua soggettività giuridica quale presupposto per ottenere il riconoscimento della lesione della libertà personale.

La domanda non mira, dunque, a ottenere condizioni di vita migliori per Happy, bensì a far dichiarare illegittima la sua stessa privazione della libertà. Così efficacemente sintetizza la decisione di primo grado: «*The NhRP further contends that this habeas corpus case is neither an animal protection, nor animal welfare case. The Petition does not allege that Happy is illegally confined because she is kept in unsuitable conditions, nor does it seek improved welfare for Happy.... NhRP argues that it is the fact that Happy is imprisoned at all, rather than her conditions of her imprisonment, that is unlawful*»²⁵.

Come già sottolineato, l'interrogativo se agli animali debbano essere riconosciuti dei diritti non è certo nuovo, specie per la filosofia morale.

Nel mondo del diritto, se si trattava di un essere umano, nessuno avrebbe dubitato sull'illegittimità della sua detenzione²⁶: può essere sufficiente constatare che non appartenga alla nostra specie per ritenere conclusa la questione? Non si rischia, così facendo, di smarrire proprio l'umanità nella decisione stessa²⁷?

Si giunge così al quesito che ha ispirato il titolo del presente contributo: chi può decidere sulla felicità di Happy?

L'approssimazione di Happy verso l'essere umano, alla luce della sua struttura cognitiva, può giustificare anche il riconoscimento giuridico di un diritto, in questo caso l'estensione ad un soggetto non umano dell'*habeas corpus*? Per tale riconoscimento occorre attendere l'intervento del legislatore o può esservi spazio anche per un'evoluzione giurisprudenziale²⁸? Con riferimento a quest'ultimo aspetto, i sistemi di *common law* sembrano riconoscere al giudice una maggiore libertà nel fornire soluzioni innovative a casi nuovi; negli ordinamenti di *civil law*, invece, la fonte legislativa continua a rappresentare, almeno come regola generale, il riferimento primario.

²⁵ *Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v Breheny* del 18 febbraio 2020, *Supreme Court, Bronx County*.

²⁶ Ma v. *infra*, par. 6, il caso di Ota Benga ricordato dalla *dissenting opinion* del giudice Wilson.

²⁷ Come conclude la *dissenting* del giudice Wilson: «*When the majority answers, "No, animals cannot have rights," I worry for that animal, but I worry even more greatly about how that answer denies and denigrates the human capacity for understanding, empathy and compassion*», p. 626.

²⁸ «*Habeas corpus, to the extent it has not been abrogated by statute, is composed of common law as opposed to statutory law and, as such, remains a unique area in which judges have flexibility to expand the scope of the law without need for legislative approval*», A.R ZELLE, G. WILSON, R. ADAM, H.F. GREENE, *Earth Law*, Wolters Kluwer, New York, 2021, p. 294.

Questa maggiore elasticità dei sistemi di *common law* rafforza l'interesse a sondare il percorso argomentativo seguito dai giudici dello Stato di New York e, in particolare, della *Court of Appeals*²⁹, che, nel respingere il ricorso, ha concluso che l'*habeas corpus* non possa essere invocato a favore dei *nonhuman animals*.

4. Il caso Happy dinanzi ai giudici dello Stato di New York

Non avendo accolto spontaneamente la richiesta di trasferire Happy in un santuario per elefanti, nel dicembre del 2018 l'NhRP proponeva ricorso nei confronti del direttore dello zoo del Bronx, James J. Breheny, nonché della Wildlife Conservation Society, ente gestore della struttura, invocando l'*habeas corpus* nell'interesse dell'elefantessa sul presupposto che il suo confinamento integrasse una forma di *unlawful imprisonment*.

L'associazione ricorrente fondava la propria domanda sulla convinzione che, almeno per alcune specie – tra le quali i grandi primati e gli elefanti – fossero riscontrabili capacità cognitive e relazionali tali da giustificare il riconoscimento di alcuni diritti³⁰.

I convenuti si costituivano contestando integralmente la domanda. Da un lato, evidenziavano come la presenza di Happy nello zoo fosse pienamente conforme alla normativa vigente; dall'altro, nonostante il lungo periodo di isolamento, sostenevano che il trasferimento in un santuario avrebbe comportato per l'elefantessa conseguenze peggiori rispetto alla permanenza nello zoo³¹.

Con sentenza del 18 febbraio 2020, la *Supreme Court*³², in composizione monocratica, rigettava il ricorso³³, sebbene – come significativamente enfatizzato dalla giudice Tuitt – «*regrettably*»³⁴. In particolare, la pronuncia risultava vincolata da un precedente della

²⁹ A differenza di ciò che può evocare la denominazione, nello Stato di New York la *Court of Appeals* è il tribunale di ultima istanza.

³⁰ L'obiettivo statutario perseguito dalla NhRP è «*to change the common-law status of at least some nonhuman animals from mere 'things,' which lack the capacity to possess any legal rights, to 'persons,' who possess such fundamental rights as bodily integrity and bodily liberty, and those other legal rights to which evolving standards of morality, scientific discovery, and human experience entitle them*».

³¹ A giudizio dei convenuti, i custodi e l'ambiente erano oramai per Happy un «*familiar, longstanding environment*» e il suo trasferimento, recidendo tutto ciò, avrebbe potuto «*could inflict long-term damage on Happy's welfare*»; *dissenting Wilson*, p. 624.

³² A differenza di ciò che può evocare la denominazione, nello Stato di New York la *Supreme Court* è il tribunale di primo grado.

³³ *Supreme Court of the State of New York, Bronx County, Matter of Nonhuman Rights Project, Inc., on Behalf of Happy v. Breheny et al.*, Index No. 260441/2019, 18 febbraio 2020.

³⁴ Da segnalare alcuni significativi passaggi della decisione della giudice Alison Y. Tuitt: «*This Court is extremely sympathetic to Happy's plight and the NhRP's mission on her behalf. It recognizes that Happy is an extraordinary animal with complex cognitive abilities, an intelligent being with advanced analytic abilities akin to human beings*»; «*This Court agrees that Happy is more than just a legal thing, or property. She is an intelligent, autonomous being who should be treated with respect and dignity, and who may be entitled to liberty*».

Appellate Division, secondo il quale «*animals are not "persons" entitled to rights and protections afforded by the writ of habeas corpus*»³⁵.

La decisione veniva successivamente confermata, con motivazione estremamente sintetica e all'unanimità, dalla *Appellate Division*, che ribadiva come l'*habeas corpus* «*is limited to human beings*». Il giudice di secondo grado puntualizzava inoltre che «*a judicial determination that species other than homo sapiens are "persons" for some juridical purposes, and therefore have certain rights, would lead to a labyrinth of questions that common-law processes are ill-equipped to answer*»³⁶. Concludeva che, come già statuito in *Lavery II*³⁷, «*the decisions of whether and how to integrate other species into legal constructs designed for humans is a matter "better suited to the legislative process"*»³⁸.

La controversia giungeva così dinanzi alla *Court of Appeals* di New York³⁹, giudice di ultima istanza. È soprattutto questa pronuncia ad assumere un rilievo particolare, poiché la Corte si divide: accanto alla *majority opinion*, che respinge definitivamente il ricorso, vengono formulate due articolate *dissenting opinions*, nelle quali emerge una diversa concezione del rapporto tra libertà personale, soggettività giuridica e tutela degli animali.

5. La *majority opinion* della *Court of Appeals* tra questioni di principio ed effetti sistemici

Il passaggio della *majority* che ben sintetizza la decisione è il seguente: «*Habeas corpus is a procedural vehicle intended to secure the liberty rights of human beings who are unlawfully restrained, not nonhuman animals*»⁴⁰.

Sotto il profilo evolutivo dell'istituto, la *majority* esordisce sottolineando il fondamentale ruolo storico svolto dall'*habeas corpus*⁴¹ e condividendo con le due *dissenting opinions* la sua duttilità nell'estendere, in prospettiva dinamico-evolutiva, i diritti di libertà proprio in assenza di riconoscimenti legislativi: «*the writ of habeas corpus is flexible and has long existed as a*

³⁵ Come puntualizzato nelle conclusioni, «*in the instant matter, this Court is bound by the legal precedent set by the Appellate Division when it held that animals are not "persons" entitled to rights and protections afforded by the writ of habeas corpus. Lavery*», citando la decisione *Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. ex rel. Tommy v. Lavery*, 152 A.D.3d 73, 54 N.Y.S.3d 392 (App. Div. 1st Dep't 2017).

³⁶ *Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v. Breheny*, 189 A.D.3d 583 (App. Div., 1st Dep't 2020)

³⁷ La preferenza per il legislatore era aspetto già statuito nella decisione dell'*Appellate Division* del 2017 (*Lavery II*), p. 397: «*the according of any fundamental legal rights to animals, including entitlement to habeas relief, is an issue better suited to the legislative process*»; tale passaggio era stato ricordato anche nella decisione della *Supreme Court*.

³⁸ *Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v. Breheny*, 189 A.D.3d 583 (App. Div., 1st Dep't 2020).

³⁹ *New York Court of Appeals, Nonhuman Rights Project, Inc. v. Breheny*, 38 N.Y.3d 555 (2022); da ora in poi saranno indicati solo i *pinpoint citation*.

⁴⁰ *Ivi*, p. 569.

⁴¹ «*For centuries, the common-law writ of habeas corpus has safeguarded the liberty rights of human beings by providing a means to secure release from illegal custody*», *ivi*, p. 565.

mechanism to secure recognition of the liberty interests of human beings—even those whose rights had not yet been properly acknowledged through established law»⁴².

Il *punctum dolens*, che segna la distanza rispetto ai pareri dissenzienti, è se, dopo che nel tempo l'istituto ha trovato applicazione all'intera specie umana, sia possibile aggiungere una ulteriore tappa a tale percorso evolutivo, estendendone l'applicazione anche ad un animale non umano.

È su questo “salto di specie” che si radica la divergenza. Nelle parole della *majority*: «*That flexibility, however, is not limitless and the extension of the writ would far exceed its bounds here, where petitioner seeks its application to a nonhuman animal*»⁴³.

Adottando una linea tradizionale, la *majority*, avvalendosi di numerosi precedenti, si chiude in una sorta di sillogismo autoreferenziale di specie: l'*habeas corpus* è un istituto di garanzia e di protezione pensato per gli esseri umani; poiché Happy non è un essere umano l'*habeas corpus* non può essere invocato.

In prima battuta, tale ragionamento sembra eludere la questione posta dal ricorso attraverso un percorso argomentativo circolare: assume come premessa proprio ciò che avrebbe dovuto costituire oggetto di verifica, ossia che l'appartenenza alla specie umana rappresenti una condizione necessaria per accedere alla tutela dell'*habeas corpus*.

Che Happy non fosse un essere umano era, del resto, ben evidente a tutti; ciò che si richiedeva di valutare era se le capacità cognitive dell'elefantessa la avvicinassero così tanto all'esperienza umana sino al punto di consentirle ciò che ad ogni *Homo sapiens* è oggi riconosciuto, almeno negli ordinamenti sostanzialmente democratici: sottoporre al vaglio di un giudice la legittimità della propria detenzione, in questo caso rappresentata dal fatto di essere, contro la sua volontà, confinata in uno zoo.

Nessuno chiedeva, dunque, di considerare l'elefantessa come un uomo, quanto piuttosto di considerare quanto vi fosse di umano nel suo modo di essere e di sentire.

A valle di questa problematica questione di principio, particolare rilievo nella decisione⁴⁴ viene attribuito anche al fatto che l'*habeas corpus* è concepito sul presupposto che il soggetto che lo invoca, o per conto del quale viene invocato, una volta accertata l'illegittimità della detenzione, sia nella condizione di autodeterminarsi e possa quindi esercitare autonomamente la propria libertà. In altri termini, l'*habeas corpus* consente di porre fine a una privazione illegittima della libertà, ma non è uno strumento pensato per sostituire una misura detentiva con un'altra, né tantomeno contempla un accompagnamento ulteriore del soggetto liberato: si apre la porta della cella, consentendogli così di esercitare il proprio diritto alla libertà, fino a quel momento ingiustamente compresso.

⁴² *Ivi*, p. 571.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Ma tale aspetto ha assunto particolare rilievo anche in molti altri casi decisi dai giudici inferiori.

Venendo al caso concreto, secondo la *majority* proprio perché tale strumento è finalizzato all'immediata liberazione incondizionata, esso non può essere utilizzato per imporre il trasferimento del richiedente da uno zoo ad un santuario⁴⁵.

Anche sotto questo profilo sembra riemergere quella circolarità già evidenziata, questa volta quale corollario, di taglio più pratico, della questione di principio sollevata dall'associazione ricorrente.

Benché si tratti di argomentazione comprensibile, essa sembra confondere la questione posta sul piano dell'*an* con quella, logicamente successiva, relativa a come una eventuale decisione di accoglimento avrebbe potuto essere declinata sul piano del *quomodo*.

In altri termini, il fatto che il riconoscimento dell'*habeas corpus* in favore di Happy avrebbe implicato un trasferimento⁴⁶ – e non una liberazione incondizionata – poteva rappresentare proprio quell'elemento differenziale di cui l'eventuale accoglimento dell'istanza avrebbe dovuto farsi carico, in ragione del fatto che Happy non è un *Homo sapiens*.

Tale argomento si ricollega anche alla tradizionale correlazione tra il riconoscimento di diritti e la capacità di assumere «*legal duties and social responsibilities*»⁴⁷.

Si tratta di un profilo argomentativo che si inserisce in un solco sufficientemente noto e consolidato e che, pur non essendo immune da possibili obiezioni⁴⁸, non richiede in questa sede particolare approfondimento. Può pertanto ritenersi sufficiente richiamare la sintesi offerta dalla *opinion*, secondo la quale «*[u]nlike the human species, which has the capacity to accept social responsibilities and legal duties, nonhuman animals cannot—neither individually nor collectively—be held legally accountable or required to fulfill obligations imposed by law*»⁴⁹.

⁴⁵ «*The relief requested is not discharge from confinement altogether but, rather, a transfer of Happy from one confinement to another of slightly different form—an implicit acknowledgment that Happy, as a nonhuman animal, does not have a legally cognizable right to be at liberty under New York law. The fact that the greatest relief which could be afforded Happy is a transfer between lawful confinements demonstrates the incompatibility of habeas relief in the nonhuman context inasmuch as, under New York law, the writ may be sustained only when a person is entitled to immediate release from an unlawful restraint of liberty (see Chakwin, 63 NY2d at 125; compare People ex rel. Brown v Johnston, 9 NY2d 482, 485 [1961], with People ex rel. Dawson v Smith, 69 NY2d 689, 691 [1986])*», *ivi*, p. 571-572.

⁴⁶ Al di là dell'evidente impossibilità di liberare un'elefantessa nel Bronx, gli animali che hanno ormai vissuto a lungo in cattività possono aver perso quelle capacità comportamentali necessarie a sopravvivere nel proprio habitat naturale. Non essendo, quindi, neppure ipotizzabile una liberazione in natura, secondo il ricorrente il trasferimento in un santuario rappresentava, nell'interesse dell'animale stesso, la migliore opzione, ossia quella che avrebbe consentito di massimizzarne il benessere, evitando le sofferenze psicologiche connesse alla permanenza nello zoo.

⁴⁷ *Ivi*, p. 572. Come precedenti sono richiamate le due sentenze Lavery e una pronuncia della *Connecticut Appellate Court*.

⁴⁸ Tra le controargomentazioni più note vi è quella dei c.d. casi marginali.

⁴⁹ *Ibidem*; poco prima viene citata ampia giurisprudenza a supporto della seguente affermazione: «*Significantly, courts have consistently determined that rights and responsibilities associated with legal personhood cannot be bestowed on nonhuman animals*».

Se gli argomenti sin qui esaminati possono essere ricondotti, pur con diverse sfumature, alla tradizionale matrice antropocentrica del diritto, non minori complessità presentano le obiezioni che prescindono dalla negazione, in linea di principio, della possibilità di riconoscere diritti agli animali e si concentrano, invece, sulle conseguenze pratiche che una simile apertura potrebbe determinare.

Sul piano generale, ammettendo che il confine di specie non costituisca un limite invalicabile e che determinati diritti possano, almeno in astratto, essere riconosciuti anche ad animali non umani, quali conseguenze deriverebbero da una simile apertura e, soprattutto, entro quali limiti essa potrebbe essere circoscritta?

Nel caso in esame, quali scenari aprirebbe, sul piano giudiziario, il riconoscimento dell'*habeas corpus* in favore di Happy?

È in questa diversa prospettiva che acquista particolare rilievo un ulteriore argomento della *majority*. Benché la decisione trovi già sostegno nelle motivazioni sin qui esaminate, appare infatti di particolare interesse verificare come essa si confronti anche con i possibili effetti sistemici di una pronuncia di segno opposto e, in particolare, con il timore che il superamento, anche in un singolo caso, del confine di specie possa innescare un processo espansivo difficilmente circoscrivibile.

Infatti, mentre per i ricorrenti «*the potential proliferation of nonhuman animal claims on behalf of elephants or other species are irrelevant to our determination today*»⁵⁰, per l'*opinion* riconoscere l'*habeas corpus* in favore di Happy avrebbe invece prodotto «*an enormous destabilizing impact on modern society*» perché, citando una decisione dell'*Appellate Court* del Connecticut, investita di un caso simile, avrebbe finito per «*require us to upend this state's legal system to allow highly intelligent, if not all, nonhuman animals the right to bring suit in a court of law*»⁵¹.

Gli interrogativi sollevati dalla *majority* hanno una matrice comune, ossia come possano essere tracciati i confini di una simile apertura: perché gli elefanti sì e non, ad esempio, le gazzelle, i rinoceronti o gli animali domestici? Con quali criteri si potrà stabilire quando un confinamento integri una forma di *unlawful imprisonment*? Sotto il profilo processuale, come individuare i soggetti legittimati ad agire in tal senso⁵²?

Il timore che si avverte da tali considerazioni sembra chiaro: gli effetti della decisione supererebbero i confini di uno zoo, rischiando di rimettere in discussione qualsiasi ambito, domestico o economico-produttivo, nel quale si instauri una relazione tra esseri umani e animali che implichi un possibile confinamento; e con questi ultimi che, peraltro, potrebbero trovarsi in situazioni ben peggiori di Happy.

⁵⁰ *Ivi*, p. 573.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² *Ivi*, p. 574.

La varietà e la numerosità delle trame relazionali che caratterizzano il rapporto tra esseri umani ed animali non potrebbero che determinare una «*flood of petitions*» che, data l'incertezza dei parametri decisionali, rischierebbe di generare un «*morass of confusing case-by-case inquiries*»⁵³.

Dunque, anche solo ammettere che Happy possa invocare l'*habeas corpus* al fine di ottenere il trasferimento in un santuario per elefanti rischierebbe, nella prospettiva della *majority*, di mettere in crisi l'intero sistema giudiziario, poiché tale apertura attiverebbe una mole sterminata di ricorsi, a fronte dei quali «*owners of numerous nonhuman animal species—farmers, pet owners, military and police forces, researchers, and zoos, to name just a few—would be forced to answer and defend those actions*»⁵⁴.

Secondo la *majority*, assumersi la responsabilità di spalancare questa porta ed aprire ad una tale complessità non può essere rimesso alla decisione di un giudice⁵⁵, ma richiede un'iniziativa del legislatore dello Stato di New York che, del resto, avrebbe già dimostrato di considerare gli animali non quali *res*, ma esseri senzienti⁵⁶.

Dal dovere di trattare i *nonhuman animals* con dignità e rispetto non può, tuttavia, ricavarsi una loro parificazione all'essere umano ai fini dell'accesso all'*habeas corpus*. Sul piano legislativo, la distinzione tra esseri umani e animali troverebbe conferma nella definizione di '*animals*' contenuta nella Section 350 dell'*Agriculture and Markets Law*: «*every living creature except a human being*»⁵⁷.

Resta, dunque, uno spazio per i giudici nel definire il perimetro applicativo dell'*habeas corpus*, ma non fino al punto di superare una distinzione che il legislatore avrebbe chiaramente tracciato⁵⁸.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ La preferenza verso il legislatore era già stata precisata in *Nonhuman Rights Project, Inc. ex rel. Tommy v. Lavery*, 152 A.D.3d 73, 54 N.Y.S.3d 392, 397: «*While petitioner's avowed mission is certainly laudable, the according of any fundamental legal rights to animals, including entitlement to habeas relief, is an issue better suited to the legislative process (see Lewis v. Burger King, 344 Fed Appx 470, 472, 2009 WL 2837441 [10th Cir.2009], cert. denied 558 U.S. 1125, 130 S.Ct. 1083, 175 L.Ed.2d 907 [2010])*».

⁵⁶ Dopo aver ricordato una serie di iniziative legislative statali, la *majority* afferma che «*New York law acknowledges that the relationships between humans and nonhuman animals are varied and complex and, in many contexts, the law clearly imposes a duty on humans to treat nonhuman animals with dignity and respect*», p. 576.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ «*While it is true that the courts— not the legislature— ultimately define the scope of the common-law writ of habeas corpus (see Sabatino, 246 NY at 261; Tweed, 60 NY at 566), these statutory distinctions reflect the abiding view that nonhuman animals are not persons with a common-law right to liberty that may be secured through a writ of habeas corpus*», p. 576-577.

In sintesi, tornando al sillogismo decisionale autoreferenziale, i «*nonhuman animals are not persons*» e, di conseguenza, l'*habeas corpus* non può essere riconosciuto in favore di Happy. È proprio la premessa su cui si regge tale sillogismo – l'appartenenza alla specie umana quale condizione per l'accesso all'*habeas corpus* – a essere radicalmente messa in discussione dalle due *dissenting opinions*.

6. Il confine di specie alla prova dell'*habeas corpus*: le *dissenting opinions* di Wilson e Rivera

Le due *dissenting opinions*, particolarmente ampie e articolate, sviluppano una pluralità di argomenti che non è possibile esaminare compiutamente in questa sede; ci si limiterà pertanto a estrapolarne le linee argomentative essenziali e i profili di maggiore interesse ai fini della presente analisi.

Quella del giudice Wilson esordisce, emblematicamente, ricordando uno spiacevole “precedente”: nel 1906 la società che gestiva lo zoo del Bronx decise di esporre nella *Monkey House* Ota Benga, un pigmeo membro del popolo Mbuti; per lo zoo fu un'attrazione di notevole successo che fece raddoppiare il flusso dei visitatori.

L'episodio, che anche allora suscitò forti critiche, è solo l'inizio di una lunga e articolata ricostruzione storica volta ad evidenziare, citando i passaggi giurisprudenziali più significativi, come l'*habeas corpus* si sia evoluto nel tempo in funzione del mutato sentire e, soprattutto, a stigmatizzare come il rispetto del diritto positivo non possa essere l'unico elemento di valutazione: nel 1906 nessuna norma vietava il confinamento di *Ota Benga*, un essere umano, nella gabbia delle scimmie.

Come lo stesso giudice precisa, il cuore della sua *dissenting* è la locuzione latina *tempora mutantur et leges mutantur in illis*: i tempi cambiano e le leggi cambiano con essi.

La questione non poteva essere risolta *sic et simpliciter* negando a Happy l'*habeas corpus* in quanto elefantessa, né tantomeno prospettando una sua equiparazione con un essere umano⁵⁹ – riconoscimento che nessuno chiedeva – ma piuttosto se «*given what we know about the qualities an elephant has—and in particular, the qualities Happy has—should the law afford her certain rights through habeas corpus*»⁶⁰.

È questo l'elemento innovativo da ponderare: quello che la scienza ci consegna oggi sia sulle caratteristiche degli elefanti in generale sia, nello specifico, su quelle di Happy.

Del resto, è stato proprio davanti a situazioni nuove che la flessibilità dell'*habeas corpus* lo ha reso capace di contribuire all'evoluzione dell'ordinamento, tanto sul piano del riconoscimento dei diritti umani quanto su quello dell'attuazione del principio di uguaglianza.

⁵⁹ Questo rappresenta uno dei punti di maggiore frattura tra la *majority* e i giudici dissenzienti. Per la *majority*, infatti, il tentativo di accostare la condizione di «*abused women and children and enslaved persons*», storicamente tutelati attraverso l'*habeas corpus*, a quella di un esemplare non umano al fine di estendere anche a quest'ultimo l'applicazione dell'istituto, viene stigmatizzato come «*an odious comparison with concerning implications—as both dissenters acknowledge but one on which they nevertheless rely*», p. 571.

⁶⁰ *Dissenting Wilson*, p. 581.

La *dissenting* ricorda infatti i significativi salti qualitativi in favore di schiavi, donne e figli: «*a novel habeas case freed an enslaved person; a novel habeas case removed a woman from the subjugation of her husband; a novel habeas case removed a child from her father's presumptive dominion and transferred her to the custody of another*»⁶¹.

La novità della questione non poteva essere quindi elemento pregiudiziale per negare la richiesta dei ricorrenti; allo stesso modo la carica innovativa rendeva del tutto inutile ricercare la soluzione facendo riferimento ai casi risolti nel passato⁶².

Dinanzi a casi come quelli di Happy ci sarebbero elementi sufficienti per rimettere in discussione quel circolo vizioso in base al quale gli animali non hanno diritti perché non sono in grado di assumersi responsabilità.

Motivi che non risiedono in un'apodittica e ideologica equiparazione tra specie, ma nelle capacità cognitive riconosciute e accertate dalla scienza.

Sul punto, merita di essere citato il passaggio della *dissenting* dove vengono sintetizzate le affermazioni rilasciate dagli esperti e valide per ogni elefante: «*"possess complex cognitive abilities" of a great number. Among those myriad qualities and abilities include "autonomy; empathy; self-awareness; self-determination; theory of mind (awareness that others have minds); insight; working memory; [and] an extensive long-term memory that allows them to accumulate social knowledge." They are able to "act intentionally and in a goal-oriented manner," "understand the physical competence and emotional state of others," "engage in true teaching," "cooperate and build coalitions," engage in "cooperative" and "innovative problem-solving," "understand causation," and engage in "intentional communication." They have "complex learning and categorization abilities," and they understand death, practicing*

⁶¹ Ivi p. 584. Per la ricostruzione storico-evolutiva dell'*habeas corpus* v. Section II della *dissenting* Wilson, p. 588-602. Più in generale, «*novel common law cases—of which habeas is a subset—have advanced the law in countless areas*», v. Section 4, p. 613-617.

⁶² Ivi p. 584: «*The majority's argument – "this has never been done before"—is an argument against all progress, one that flies in the face of legal history. The correct approach is not to say, 'this has never been done' and then quit, but to ask, 'should this now be done even though it hasn't before, and why?'*».

Peraltro, l'assoluta novità della soluzione prospettata può essere relativizzata alla luce di alcune esperienze maturate in altri ordinamenti che, pur muovendo da presupposti giuridici differenti, avevano già condotto al riconoscimento di forme di tutela della libertà in favore di primati non umani.

In particolare, meritano di essere ricordate due pronunce argentine. Nel 2014, nel caso Sandra, venne riconosciuta la possibilità di considerare un orango una «*non-human person [who] has some basic rights, including freedom and avoiding suffering from being in captivity*», v. BOYD D.R., *The Rights*, cit., p. 50.

Ancora più significativo, per le evidenti analogie con il caso Happy, è il successivo caso Cecilia. Nel 2016 il *Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza*, accogliendo l'azione di *habeas corpus* promossa dall'A.F.A.D.A. (*Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales*) in favore di uno scimpanzé detenuto nello zoo della provincia di Mendoza, ne dispose il trasferimento in un santuario in Brasile, qualificando espressamente Cecilia come «*sujeto de derecho no humano*», v. *Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza, Presentación efectuada por A.F.A.D.A. respecto del chimpancé «Cecilia» – sujeto no humano*, Expte. n. P-72.254/15, 3 novembre 2016.

grieving behaviors that “are akin to human responses to the death of a close relative or friend” when they have lost a companion»⁶³.

Inoltre, com'è stato già ricordato, Happy è stata il primo esemplare di elefante a superare il *mirror test*⁶⁴.

Dinanzi a questo complesso quadro cognitivo, secondo Wilson vi erano elementi sufficienti per valutare se il confinamento nello zoo fosse configurabile come ingiusto o meno. Questione che del resto avrebbe imposto una valutazione non priva di complessità e dell'esito tutt'altro che scontato⁶⁵.

Anche la *dissenting* della giudice Rivera non manca di ricordare il ruolo storicamente svolto dall'*habeas corpus*, richiamando e condividendo sul punto la «*comprehensive analysis*»⁶⁶ di Wilson.

Pur muovendo, dunque, da alcune coordinate comuni, Rivera segue un percorso argomentativo diverso e, per alcuni aspetti, ancora più netto.

Nel tentativo di cogliere ciò che maggiormente caratterizza il suo dissenso, l'affermazione più emblematica sembra essere la seguente: «*I conclude that history, logic, justice, and our humanity must lead us to recognize that if humans without full rights and responsibilities under the law may invoke the writ to challenge an unjust denial of freedom, so too may any other autonomous being, regardless of species. Such an autonomous animal has a right to live free of an involuntary captivity imposed by humans, that serves no purpose other than to degrade life*»⁶⁷.

La giudice Rivera muove dalla critica all'impostazione della *majority*, secondo la quale al riconoscimento di diritti deve corrispondere la capacità di assumere obblighi, ma compie un passo ulteriore: al confine di specie sostituisce l'autonomia quale criterio per l'accesso alla tutela della libertà.

Tentando una sintesi comparativa tra le due *dissenting*, Wilson sembra muovere dall'istituto – l'*habeas corpus* – verso il soggetto – Happy –, chiedendosi se la sua portata applicativa possa estendersi oltre la specie umana; Rivera procede invece nella direzione opposta, muovendo

⁶³ Come osserva la *dissenting*, nonostante la decisione presa, anche il tribunale di primo grado aveva affermato come Happy «*is an extraordinary animal with complex cognitive abilities, an intelligent being with advanced analytic abilities akin to human beings*», p. 618.

⁶⁴ «*Happy herself is the first elephant to pass the ‘mirror self-recognition-test’, meaning she was able to recognize her reflection in the mirror as herself*», p. 619.

⁶⁵ Come precisa infatti nella parte conclusiva della *dissenting* il giudice Wilson: «*That does not mean Happy would prevail; the Zoo has raised substantial arguments, coupled with competing evidence, that the proposed transfer would be harmful to Happy. We are not a fact-finding court, and I would not presume that we should decide Happy’s fate, but we should hold that she has a right to have a fact-finding court determine it*», p. 626.

⁶⁶ *Ivi*, p. 629.

⁶⁷ *Ivi*, p. 628-629.

dalle caratteristiche del soggetto e individuando nell'autonomia il fondamento sostanziale della tutela della libertà, «*regardless of species*».

Indipendentemente dal diverso percorso argomentativo, entrambi i giudici dissenzienti finiscono per collocare la decisione su un piano apertamente assiologico. Questa prospettiva emerge con particolare evidenza nelle conclusioni dei due giudici dissenzienti: per Wilson «*the rights we confer on others define who we are as a society*»⁶⁸; per Rivera «*[c]aptivity is anathema to Happy because of her cognitive abilities and behavioral modalities—because she is an autonomous being... Her captivity is inherently unjust and inhumane. It is an affront to a civilized society, and every day she remains a captive—a spectacle for humans—we, too, are diminished*»⁶⁹.

Decidere sulla felicità di Happy non è, allora, soltanto una questione giuridica, ma implica necessariamente definire l'orizzonte di senso della nostra stessa umanità.

7. Dalla felicità di Happy al confine dell'umano

Completata l'analisi del caso, vale la pena tornare al problema linguistico da cui ha preso avvio questa riflessione⁷⁰. Se manca persino una parola capace di descrivere in termini neutrali la condizione di un animale che, senza essere maltrattato, viene privato della propria libertà, tale lacuna non sembra priva di significato: la difficoltà di trovare parole adeguate a rappresentare realtà che sfuggono alle categorie consolidate riflette quella del diritto nell'elaborare risposte per disciplinarle.

Le domande poste al diritto dal caso Happy si traducono, così, in dilemmi di non agevole soluzione.

Alla luce delle sue caratteristiche cognitive sin qui evidenziate, se si assumesse una ipotetica scala di umanità, tra la visione “meccanica” cartesiana⁷¹ – ormai difficilmente conciliabile con le attuali conoscenze scientifiche – e l'*Homo sapiens*, dove potrebbe collocarsi Happy?

E, soprattutto, accogliendo la prospettiva suggerita dalla giudice Rivera, è davvero la prossimità all'essere umano il criterio attraverso il quale misurare la possibilità di riconoscere diritti ad un *nonhuman animal*? Autonomia, capacità cognitive, socialità, capacità di soffrire e interesse alla libertà non potrebbero assumere rilevanza giuridica per ciò che esprimono nell'animale, indipendentemente dal grado di somiglianza con l'essere umano?

Il diritto rimane, naturalmente, un prodotto esclusivamente umano; le due *dissenting opinions* mostrano però come non sia più altrettanto scontato che anche i diritti – o, meglio, alcuni

⁶⁸ *Ivi*, p. 626.

⁶⁹ *Ivi*, p. 642.

⁷⁰ *Supra*, par. 1.

⁷¹ Secondo Descartes gli animali sarebbero stati completamente privi di coscienza e guidati nel loro agire da un mero meccanicismo «*come un orologio che segna il tempo meglio di quanto faccia il nostro giudizio*». Il passo è tratto da una lettera inviata alla Marchesa di Newcastle del 1646, P. CAVALIERI, *La questione animale*, cit., p. 56.

diritti – debbano necessariamente rimanere appannaggio esclusivo dell’essere umano. Il caso Happy appare paradigmatico proprio perché costringe a interrogarsi sulla tenuta di tale corrispondenza, rendendo meno agevole individuare nel solo confine di specie una ragione di per sé sufficiente per negare il riconoscimento di specifiche situazioni giuridiche soggettive.

Dinanzi a tale prospettiva possono delinearsi due scenari molto diversi.

Secondo una logica più tradizionale, anziché passare attraverso il riconoscimento di un diritto soggettivo, si potrebbe procedere rafforzando specifici doveri degli esseri umani nei confronti degli animali⁷². La via del dovere, già prospettata in dottrina per la tutela dell’ambiente⁷³, potrebbe risultare utile anche per la tutela degli animali⁷⁴, senza necessariamente postulare l’attribuzione a questi ultimi di una piena soggettività giuridica.

Sul versante opposto, non può tuttavia ignorarsi come il percorso espansivo della soggettività giuridica abbia già raggiunto approdi che si spingono ben oltre quanto sin qui considerato, grazie al fecondo quanto eterogeneo filone dei *rights of nature*⁷⁵.

⁷² In tal senso V. POCAR, *Oltre lo specismo. Scritti per i diritti degli animali*, 2020, p. 57, dove l’A., nel proporre di far riferimento ai doveri degli umani verso gli animali piuttosto che ai loro diritti, così afferma: «Non perché io ritenga che gli animali non siano titolari di diritti, ma perché la categoria dei ‘doveri’ sembra più ampia di quella dei ‘diritti’ e il riferimento ai doveri piuttosto che ai diritti può favorire il superamento di alcune obiezioni – peraltro, a mio parere, speciose – per quanto attiene al riconoscimento dei diritti in capo a talune categorie di soggetti deboli»; l’A. inserisce la precisazione all’interno dello scritto intitolato *L’antropocentrismo e i diritti degli animali*.

⁷³ In particolare, prendendo spunto dall’art. 2 Cost. nella parte in cui richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Dir. Econ.*, n. 2, 2002, p. 215 ss.; ma già in precedenza G. MORBIDELLI, *Il regime speciale dell’ambiente*, in *Scritti in onore di A. Predieri*, 1977, II, p. 1166, in cui l’A. affermò che in relazione all’ambiente «non si può parlare solo di diritti, ma anche di doveri»; più recentemente, per considerazioni simili, puntando sui doveri ambientali v. G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli art. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quad. Cost.*, 2, 2021, p. 461 ss.; M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell’ambiente tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quad. Cost.*, 3, 2021, p. 285 ss.; C. DE ANGELIS, *Il letto di Procuete*, in D. BUZZELLI (a cura di), *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, 2023, p. 37, dove l’A., riferendosi al ruolo dell’art. 2, così afferma: «si può dire che – già in nuce all’art. 2 Cost. – si specifichi la costante e faticosa ricerca di coerenze che superino le antinomie e colmino vuoti, ridisegnando assetti dinamici, equilibrati bilanciamenti, identificativi della comunità».

⁷⁴ Sotto il profilo costituzionale, dal 2022 tale riflessione trova ulteriore sostegno nella modifica dell’art. 9, il cui terzo comma, riferendosi alla Repubblica, così dispone al primo periodo: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni»; il periodo successivo aggiunge che «[l]a legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Sulle problematicità di ordine costituzionale sollevate da quest’ultimo periodo v. G. VIVOLI, *Il mondo animale davanti al nuovo art. 9, co. 3 della Costituzione: “ingabbiato” in una “riserva statale”?* in *Ambienteditto.it*, n. 3, 2024, p. 379 ss.; D. CERINI, E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 24, 2023, p. 32 ss.; F. RESCIGNO, *Animali e Costituzione: prodromi della soggettività giuridica*, in D. BUZZELLI (a cura di), cit., p. 13 ss.; l’A., seppur all’interno di una valutazione che non nasconde delle perplessità, ritiene che sia comunque da «sottolineare che gli esseri animali entrano nella nostra Costituzione non una, ma ben quattro volte: come animali (tutti), come ambiente di cui fanno innegabilmente parte, come biodiversità che non esiste senza gli animali ed infine quali protagonisti degli ecosistemi», p. 24; G. PELAGATTI, *La costituzionalizzazione simbolica degli animali nella revisione dell’art. 9*, in *Amministrazione in cammino*, 8 luglio 2022; P. VIPIANA, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, in *DPCE on line*, n. 2, 2022, p. 1111 ss.

⁷⁵ Sul tema si ricorda il pionieristico saggio di C. STONE, *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, vol. 45, 1972, p. 450 ss. Nella dottrina italiana v. M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Milano, 2017, p. 486 ss.; F.G. CUTURI (a cura di), *La natura come soggetto di diritti. Prospettive antropologiche e*

Tale impostazione critica l'antropocentrismo giuridico, sostenendo che l'essere umano non possa essere considerato una entità separata dalla natura, ma debba essere collocato all'interno dell'ecosistema di cui egli stesso è parte⁷⁶. Aderendo a tale prospettiva, la soggettività giuridica cessa di presentarsi come una categoria necessariamente circoscritta all'essere umano⁷⁷.

Del resto, già nel 1994, Norberto Bobbio, a conclusione di un saggio dedicato alla distinzione politica tra destra e sinistra, si interrogava nei seguenti termini: «*E che dire del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti ed estesi, riguardanti la liceità della caccia, i limiti alla vivisezione, la protezione di specie animali diventate sempre più rare, il vegetarianesimo, che cosa rappresentano se non avvisaglie di una possibile estensione del principio di uguaglianza al di là addirittura dei confini del genere umano, un'estensione fondata sulla consapevolezza che gli animali sono uguali a noi uomini per lo meno nella capacità di soffrire?*»⁷⁸.

A oltre trent'anni di distanza, la riflessione conserva una sorprendente attualità e sembra riecheggiare, sul terreno del principio di uguaglianza, l'intuizione formulata da Bentham oltre due secoli prima, individuando nella capacità di soffrire un criterio in grado di mettere in discussione la rigidità del confine di specie.

Più che formulare una previsione sull'esito di tale processo, Bobbio sembrava coglierne una possibile direzione: l'emersione di nuove istanze capaci di porre in discussione l'assunzione del confine di specie quale limite necessario del principio di uguaglianza.

Il caso Happy mostra come quella prospettiva non appartenga più soltanto alla filosofia morale, ma sia ormai entrata nelle aule di giustizia.

Benché la *Court of Appeals* di New York abbia respinto il ricorso, negando che l'*habeas corpus* possa essere invocato nell'interesse di un animale non umano, le articolate *dissenting opinions* dei giudici Wilson e Rivera⁷⁹ testimoniano che la possibilità di riconoscere situazioni giuridiche soggettive oltre il confine della specie umana è ormai divenuta oggetto di un autentico dibattito giuridico e non può più essere liquidata come un'ipotesi meramente teorica.

giuridiche a confronto, Editpress, Firenze, 2020; S. BALDIN, *Il «buen vivir» nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*, 2019; L. MIGLIETTI, *Riflessioni comparative sul nesso tra natura e animali negli ordinamenti ecuadoriano e italiano*, in *Federalismi.it*, n. 10, 2023, p. 173 ss.; S. BAGNI, M. CARDUCCI (a cura di), *I diritti della natura, una sfida necessaria*, in *Quaderni della decrescita*, n. 5, 2025, p. 113 ss.

⁷⁶ M. UEBEL, *Ecocentrism*, in *Green Ethics and Philosophy. An A-to-Z Guide*, Sage Publications, 2011, p. 113.

⁷⁷ In ambito europeo va ricordata la Ley n. 19 del 30 settembre 2022, con la quale l'ordinamento spagnolo ha conferito al Mar Menor personalità giuridica e diritti propri.

⁷⁸ N. BOBBIO, *Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica*, Donzelli editore, 1994, p. 133.

⁷⁹ E, ancor prima, l'opinione con cui il giudice Fahey (v. nota n. 18), pur concorrendo nel diniego dell'autorizzazione all'impugnazione nel precedente Lavery, aveva contestato l'idea che un animale non umano potesse essere escluso dall'*habeas corpus* per il solo fatto di non essere capace di assumere doveri e responsabilità sociali. V. anche le due pronunce dei tribunali argentini indicate in nota n. 62.

Il valore del caso Happy non risiede, dunque, tanto nell'esito della pronuncia, quanto nel fatto stesso che un autorevole tribunale di ultima istanza sia stato chiamato a confrontarsi con una domanda che, fino a pochi decenni fa, apparteneva quasi esclusivamente alla riflessione filosofica.

Che una domanda un tempo ritenuta impensabile sia divenuta giuridicamente proponibile costituisce, di per sé, un ulteriore segnale di un processo che, pur seguendo percorsi diversi, sembra mettere progressivamente in discussione la tradizionale delimitazione della soggettività giuridica entro il confine dell'umano.

In questa prospettiva, e indipendentemente dall'esito del suo iter, appare significativo il d.d.l. S. 1759, *Disposizioni per il riconoscimento della soggettività giuridica del Lago di Garda e per la sua tutela ecosistemica*, presentato al Senato il 13 gennaio 2026: l'art. 3, co. 1, propone di riconoscere il Lago di Garda, «in tutte le sue componenti fisiche, biologiche, culturali e paesaggistiche», quale «soggetto giuridico titolare di diritti propri»⁸⁰.

Giacomo Vivoli

Professore a contratto dell'Università di Firenze

⁸⁰ Nella relazione illustrativa si legge che l'obiettivo «è introdurre nel nostro ordinamento un soggetto giuridico di tutela ambientale, coerente con i più recenti sviluppi del diritto costituzionale, ambientale e comparato».